

REQUISITI E PROCEDURA PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO PUBBLICO DEGLI OPERATORI ABILITATI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI "INDIVIDUAZIONE E MESSA IN TRASPARENZA DELLE COMPETENZE" E "PIANIFICAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ VALUTATIVE"

Art. 1 - Requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione all'elenco pubblico

Possono richiedere l'iscrizione all'elenco pubblico istituito dalla Regione le persone che, alla data della richiesta, dispongono:

a) di tutti i seguenti requisiti generali:

- a1. avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; o non avere la cittadinanza di uno Stato membro, purché titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; essere cittadino di Paesi terzi, purché titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; essere titolare dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria. Per i cittadini stranieri è obbligatorio il possesso della competenza nella lingua italiana almeno al livello C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, dimostrato attraverso idonea certificazione;
- a2. godere i diritti civili e politici. I cittadini stranieri devono godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza, fatte salve le eccezioni per i titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria;
- a3. non aver riportato condanne penali passate in giudicato; non avere condanne penali o procedimenti penali pendenti, né procedimenti amministrativi in corso per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione;

b) di uno fra i seguenti requisiti professionali specifici:

- b1. attestato di certificazione, di almeno una fra le seguenti Unità di competenza, di cui al repertorio regionale delle competenze e dei profili della Regione Lazio:
 - *“Accompagnare e supportare l'individuazione e la messa in trasparenza delle competenze, anche al fine del riconoscimento dei crediti formativi”*,
 - *“Pianificare e realizzare le attività valutative rivolte al riconoscimento dei crediti formativi”*
— *“Pianificare e realizzare le attività valutative rivolte alla validazione delle competenze”*

rilasciato/i dalla Regione Lazio in conformità agli standard di cui all'art. 6 del D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13;

- b2. attestato di certificazione di competenze relative alle Area di Attività *“23.182.590 - Supporto alla individuazione e alla messa in trasparenza delle competenze”* e/o *“23.182.591 - Cura degli aspetti metodologici per la valutazione delle competenze ai fini della validazione e/o certificazione”* del Repertorio Nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, rilasciato da ente titolato ai sensi dell'art. 1 del D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13.

Art.2 – Modalità di iscrizione all'elenco

Il cittadino interessato all'iscrizione all'elenco presenta richiesta alla Regione Lazio, all'indirizzo pec: programmazioneformazione@regione.lazio.legalmail.it, in conformità alla modulistica di cui

all'Allegato 4A del presente atto, specificando la sezione/le sezioni dell'elenco alla/e quale/i è interessato, allegando la documentazione obbligatoria e sottoscrivendo le relative dichiarazioni in essa richiamate. L'istanza è presentabile in qualsiasi momento.

Le dichiarazioni effettuate dal richiedente in sede di richiesta di iscrizione hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà. In caso di atti e/o dichiarazioni false, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000. Alla richiesta di iscrizione deve essere obbligatoriamente allegata copia fotostatica non autenticata (fronte, retro) di un documento di identità del richiedente, in corso di validità. L'ufficio regionale competente in materia si riserva la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, il possesso dei requisiti sopra dichiarati, e di effettuare, ai sensi dall'articolo 71 del DPR n. 445/2000 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*", controlli a campione sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte.

La richiesta di iscrizione comporta la piena accettazione dei diritti, doveri ed obblighi di cui all'art. 3 del presente atto.

L'istruttoria di ammissibilità della richiesta è svolta – in fase di prima applicazione - dalla Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto Allo Studio – Area Programmazione dell'Offerta formativa e di orientamento, che avrà facoltà di richiedere, ai sensi della legge vigente, le integrazioni e i chiarimenti ritenuti necessari. Le istanze sono ritenute ammissibili solo se:

- pervenute secondo le modalità indicate dal presente articolo;
- presentate da richiedenti in possesso dei requisiti di cui all'art.1.

Il procedimento si conclude con:

- L'iscrizione del richiedente nell'elenco pubblico, in caso di esito positivo
- Il rigetto dell'istanza per motivi di inammissibilità, comunicato all'interessato ai sensi della legge 241/1990.

Nel caso in cui il richiedente possieda il requisito di cui al punto b2. dell'art. 1, la Regione provvede a definire, successivamente all'esame delle relative attestazioni, eventuali misure compensative, ordinariamente costituite da colloquio tecnico, rivolte a garantire il possesso della piena conoscenza e capacità applicativa della specifica normativa regionale in materia di riconoscimento dei crediti formativi e/o di validazione delle competenze. In tal caso, l'iscrizione all'elenco avviene a seguito di accertamento del positivo esito delle misure in oggetto.

Ove l'accertamento diretto abbia esito positivo, il procedimento si conclude con l'iscrizione del richiedente nell'elenco pubblico; ove abbia esito negativo, la Regione comunica al richiedente le motivazioni del diniego e definisce modi e termini per l'eventuale reiterazione della valutazione. (non occorre fare nuova istanza, vale sempre quella presentata)

Art.3 – Diritti, doveri ed obblighi derivanti dall'iscrizione

Gli operatori iscritti all'elenco pubblico operano, secondo l'abilitazione posseduta, nella gestione del processo di riconoscimento dei crediti formativi e/o nell'ambito dei servizi di individuazione e validazione delle competenze, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti. Essi si impegnano:

- a garantire il rispetto della *privacy* dei richiedenti credito;
- a operare nel rispetto dei principi etici e deontologici del ruolo;
- a garantire la tracciabilità delle operazioni svolte e la loro auditabilità da parte della Regione;
- a rispettare il principio dell'indipendenza dal richiedente con riferimento all'assenza di cause di incompatibilità e /o di conflitto di interesse con l'organismo di formazione accreditato o con il soggetto titolato per il quale operano e/o con il richiedente.

Nel caso di procedimento di riconoscimento dei crediti essi inoltre si impegnano a:

- informare il richiedente sulla volontarietà della richiesta di riconoscimento di credito formativo, i diritti ed i doveri ad essa conseguenti, rafforzandone il coinvolgimento e la responsabilizzazione;
- coordinarsi con l'organismo formativo accreditato presso il quale si svolge il procedimento, con particolare riferimento alle modalità di organizzazione ed erogazione del servizio, alla progettazione formativa individualizzata ed alla tutorship didattica;

Nel caso di procedimenti di individuazione e validazione delle competenze essi inoltre si impegnano a:

- assicurare al richiedente misure di informazione e orientamento finalizzate anche alla verifica dei fabbisogni e dei requisiti di accesso al servizio;
- coordinarsi con il soggetto titolato per il quale operano, con particolare riferimento alle modalità di organizzazione ed erogazione del servizio.

E' fatto obbligo agli operatori di comunicare all'Ufficio competente per la gestione dell'elenco ogni variazione delle informazioni fornite in sede di richiesta di iscrizione. In caso di accertate violazioni degli impegni e degli obblighi è facoltà della Regione procedere alla sospensione o alla revoca dell'iscrizione, fatti salvi in ogni caso i diritti dei richiedenti credito o validazione delle competenze.

Le prestazioni svolte dagli operatori iscritti all'elenco sono retribuite dall'organismo formativo accreditato /soggetto titolato che se ne avvale nei modi, nei termini, negli standard di servizio e costo definiti dalla vigente normativa regionale in materia di riconoscimento dei crediti formativi e di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, la cui definizione è demandata a successivo atto.

Art.4 – Validità e mantenimento dell'iscrizione

L'iscrizione all'elenco regionale ha validità triennale. Il mantenimento per il successivo quinquennio avviene a fronte di esplicita richiesta scritta da parte dell'operatore, accompagnata da dimostrazione dell'avvenuto esercizio di almeno due processi relativi alla/alte funzioni per le quali è stato abilitato nel periodo di iscrizione. Ove tale condizione non sia dimostrabile, il richiedente accede a richiesta di colloqui tecnico valutativi, rivolti a verificare l'effettivo mantenimento delle competenze, all'esito dei quali – in caso positivo – viene confermata l'iscrizione per il successivo quinquennio.

Decadono automaticamente dall'iscrizione all'elenco regionale gli operatori:

- per i quali sia accertata dalla Regione *i)* l'insussistenza o la perdita del possesso dei requisiti dichiarati; *ii)* la violazione di doveri ed obblighi assunti;
- che, a richiesta di un organismo formativo accreditato /soggetto titolato, neghino la disponibilità all'erogazione delle prestazioni per più di due volte, senza poter dimostrare la sussistenza di cause di forza maggiore indipendenti dalla propria volontà.

E' facoltà dell'operatore chiedere alla Regione la sospensione dell'iscrizione dall'elenco, indicando il periodo di vigenza della stessa, con domanda motivata.

Art.5 – Tutela della privacy

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati personali forniti saranno utilizzati nell'ambito delle finalità istituzionali della Regione per l'espletamento del procedimento in esame e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il loro conferimento è obbligatorio, pena l'esclusione dal procedimento stesso.

I dati forniti potranno essere oggetto di comunicazione ai competenti organi dell'Unione Europea, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Regione Lazio, nonché ad altri soggetti pubblici o privati, previsti dalle norme di legge o di regolamento, per lo svolgimento delle rispettive attività istituzionali. Potranno esercitarsi i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Art.6 – Responsabile del procedimento

Al procedimento si applicano le disposizioni di cui alla legge 241/1990 e s.m.i..

Il responsabile del procedimento è l'Area Programmazione dell'Offerta formativa e di orientamento,